



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: VALLO DELLA LUCANIA

Registrazione di Atto Privato

Il 26/08/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE7 , serie 3 , numero 655

data di stipula: 25/08/2024

ident.vo telematico: TE724L000655000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93046640657

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93046640657				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



ASSOCIAZIONE "INSIEME SI PUO' FARE O.D.V."
Vallo della Lucania (SA) c.f.: 93046640657

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N. 1 DI MODIFICA DELLO STATUTO

Nella data 25 Agosto 2024 alle ore 18,00 presso il Seminario Diocesano in via Cammarota, n.5, del Comune di Vallo della Lucania (SA) si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione "INSIEME SI PUO' FARE O.D.V." in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto: art. 10, e come da convocazione inviata agli associati in data 09/08/2024, da tenersi presso la sede del Seminario Diocesano alle ore 14,00 del 24/08/2024 in prima convocazione ed alle ore 18,00 del giorno 25/08/2024 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PREMESSA

In sede di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) della nostra associazione, la Direzione Generale dell'Ufficio regionale RUNTS ha ritenuto di rilevare delle inesattezze nella redazione dello statuto meritevoli di rettifiche secondo il parere della stessa Direzione Regionale. Tali inesattezze suggerite come di seguito:

> all'art. 11 c. 1 dello statuto laddove dice: omissis..... **La maggioranza degli amministratori é scelta tra le persone associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.** Omissis bisogna precisare che:

ai sensi dell'art. 34 c. 1 del D.lgs 117/2017 deve essere rettificato come di seguito: omissis **Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.** Omissis.

> all'art. 3 c. 3 dello statuto laddove dice: **Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.** Bisogna precisare che:

ai sensi dell'art. 32 c. 1 del D.Lgs. 117/2017 deve essere rettificato come di seguito: **Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.**

> all'art. 3 c. 2 dello statuto adottato, per l'attività di cui alla lettera y, il verificatore del RUNTS obietta all'associazione la carenza delle premesse di cui alla legge 225/1992 per l'esercizio della protezione civile.

A queste obiezioni si era già risposto con nota depositata sul portale runts sottolineandone una intenzione meramente propositiva, senza porre in attuazione, pur non escludendone in futuro l'esercizio della stessa attività, acquisendone le necessarie autorizzazioni specifiche previste dalla legge istitutiva. Ad ogni buon conto dall'art. 3 dello statuto, in riferimento all'art. 5 del CTS, può essere stralciata la lettera y pur mantenendone, l'associazione, future intenzioni di attuazione.

> per gli **Interventi e prestazioni sanitarie** sembrerebbero ampiamente rappresentate nella voce a) e c) delle macroaree di cui all'art. 3 che fissa gli obiettivi di cui all'art. 5 del CTS.

SULLA PREMESSA DI CUI INNANZI

I signori associati convocati, nel rispetto dei termini e delle modalità disciplinate dall'articolo 10 dello statuto in assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Eventuale discussione e modifiche sui punti descritti in premessa;
- 2) Conseguente modifica dello statuto nei punti sopra descritti;
- 3) Approvazione dello statuto modificato secondo le decisioni di cui al punto 1;

Constatata la prescrizione di cui all'articolo 10 c. 11 (l'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti), verificata tale condizione:

DELIBERA

All'unanimità, di **APPROVARE** le modifiche dello STATUTO così come proposte nella descritta premessa e come concordate con la direzione regionale del RUNTS.

Si conferisce incarico alla presidente di provvedere alla registrazione dello stesso statuto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si autorizza la presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Non intervenendo nessuno altro, alle ore 20,00 sottoscrive e chiude il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Vallo della Lucania

Atto registrato il 26-08-2024 al n. 655 Serie 3

Esatto L. ESENTE

Il Presidente

Chiorazzi Giovanna

Firma su delega della Direttrice Provinciale

Maria Margherita Anna Mattia

Associazione "INSIEME SI PUO' FARE" O.D.V.
"Forum delle Associazioni per il sostegno delle persone con disabilità (PcD)"
Organizzazione di Volontariato
VALLO DELLA LUCANIA (SA)
C.F.: 93046640657

PREMESSA

Il Forum vuole essere un organismo aperto che sollecita adesioni mirate sulla base del presente statuto e si propone come luogo di informazione e strumento di orientamento per quanti desiderano impegnarsi in significative ed incisive attività sociali in favore delle persone con disabilità. Possono aderire al Forum soggetti singoli, altre associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, nonché associazioni ed organizzazioni appartenenti al mondo del sociale e della disabilità.

Le organizzazioni che sottoscrivono il presente Statuto, ma anche i singoli soggetti, fermi restando l'autonomia e le finalità di ogni singola organizzazione e di ogni singolo soggetto, si impegnano a valorizzarne i contenuti, rispettando gli impegni che in questo modo reciprocamente e liberamente assumono.

Essi si impegnano, inoltre, a partecipare attivamente al buon funzionamento del Forum: "*Persone con Disabilità*" (PcD) e a garantirne il sostegno operativo ed economico, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

Possono essere ammessi al Forum PcD, in qualità di osservatori, senza diritto di voto, associazioni e organizzazioni che, pur non avendone sottoscritto i principi, sono però impegnate a vario titolo in attività di carattere sociale e di tutela del cittadino e della persona.

Questo Forum delle Associazioni, per il sostegno delle persone con disabilità, si collega anche e supporta le attività dell'Ufficio diocesano per la Pastorale delle persone con disabilità con le seguenti finalità:

Qualificazione e sviluppo di una rete associativa:

- Favorendo il reciproco arricchimento di idee, proposte ed esperienze volte a qualificare e a sviluppare le iniziative e le attività nelle sue varie componenti, valorizzando le attitudini e le peculiarità delle organizzazioni aderenti attraverso il confronto, la condivisione e la valutazione delle diverse esperienze, iniziative e competenze;
- Ampliando la rete dei soggetti aderenti al Forum PcD, valorizzando la molteplicità delle tipologie e la ricchezza di idee, progettualità ed attività presenti nel territorio, ed operando per lo sviluppo ed il rafforzamento delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e dei movimenti per la tutela dei diritti delle persone con disabilità presenti sul territorio;
- Dando voce e rappresentanza al lavoro dell'associazionismo locale nei confronti delle istituzioni pubbliche e private;
- Dotando la Rete Associativa di una organizzazione stabile e rappresentativa delle sue principali componenti che sia in grado di dare voce alle istanze e agli obiettivi comuni delle organizzazioni del "non profit", nei confronti di tali istituzioni, con particolare riferimento ad enti locali, aziende sanitarie, sindacati, partiti e movimenti politici, mondo imprenditoriale, ecc.;
- Proponendosi, nell'applicazione concreta del principio di sussidiarietà, come soggetto unitario nell'interlocuzione con gli Enti Pubblici nei tavoli di consultazione, concertazione e programmazione, che devono diventare modalità consolidata e condivisa di lavoro comune tra Terzo Settore e Amministrazione Pubblica, nel quadro di una nuova stagione di sviluppo e riforma del welfare;
- Stimolando la crescita della identità nella vita politica, economica, sociale e culturale del nostro territorio, per contribuire a fare del Forum un soggetto forte ed autonomo, realmente

Associazione "INSIEME SI PUO' FARE" O.D.V.
"Forum delle Associazioni per il sostegno delle persone con disabilità (PcD)"
Organizzazione di Volontariato
VALLO DELLA LUCANIA (SA)
C.F.: 93046640657

PREMESSA

Il Forum vuole essere un organismo aperto che sollecita adesioni mirate sulla base del presente statuto e si propone come luogo di informazione e strumento di orientamento per quanti desiderano impegnarsi in significative ed incisive attività sociali in favore delle persone con disabilità. Possono aderire al Forum soggetti singoli, altre associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, nonché associazioni ed organizzazioni appartenenti al mondo del sociale e della disabilità.

Le organizzazioni che sottoscrivono il presente Statuto, ma anche i singoli soggetti, fermi restando l'autonomia e le finalità di ogni singola organizzazione e di ogni singolo soggetto, si impegnano a valorizzarne i contenuti, rispettando gli impegni che in questo modo reciprocamente e liberamente assumono.

Essi si impegnano, inoltre, a partecipare attivamente al buon funzionamento del Forum: "*Persone con Disabilità*" (PcD) e a garantirne il sostegno operativo ed economico, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

Possono essere ammessi al Forum PcD, in qualità di osservatori, senza diritto di voto, associazioni e organizzazioni che, pur non avendone sottoscritto i principi, sono però impegnate a vario titolo in attività di carattere sociale e di tutela del cittadino e della persona.

Questo Forum delle Associazioni, per il sostegno delle persone con disabilità, si collega anche e supporta le attività dell'Ufficio diocesano per la Pastorale delle persone con disabilità con le seguenti finalità:

Qualificazione e sviluppo di una rete associativa:

- Favorendo il reciproco arricchimento di idee, proposte ed esperienze volte a qualificare e a sviluppare le iniziative e le attività nelle sue varie componenti, valorizzando le attitudini e le peculiarità delle organizzazioni aderenti attraverso il confronto, la condivisione e la valutazione delle diverse esperienze, iniziative e competenze;
- Ampliando la rete dei soggetti aderenti al Forum PcD, valorizzando la molteplicità delle tipologie e la ricchezza di idee, progettualità ed attività presenti nel territorio, ed operando per lo sviluppo ed il rafforzamento delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e dei movimenti per la tutela dei diritti delle persone con disabilità presenti sul territorio;
- Dando voce e rappresentanza al lavoro dell'associazionismo locale nei confronti delle istituzioni pubbliche e private;
- Dotando la Rete Associativa di una organizzazione stabile e rappresentativa delle sue principali componenti che sia in grado di dare voce alle istanze e agli obiettivi comuni delle organizzazioni del "non profit", nei confronti di tali istituzioni, con particolare riferimento ad enti locali, aziende sanitarie, sindacati, partiti e movimenti politici, mondo imprenditoriale, ecc.;
- Proponendosi, nell'applicazione concreta del principio di sussidiarietà, come soggetto unitario nell'interlocazione con gli Enti Pubblici nei tavoli di consultazione, concertazione e programmazione, che devono diventare modalità consolidata e condivisa di lavoro comune tra Terzo Settore e Amministrazione Pubblica, nel quadro di una nuova stagione di sviluppo e riforma del welfare;
- Stimolando la crescita della identità nella vita politica, economica, sociale e culturale del nostro territorio, per contribuire a fare del Forum un soggetto forte ed autonomo, realmente

rappresentativo delle realtà impegnate in iniziative di solidarietà, di promozione della partecipazione, di crescita civile e sociale, di tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Con **OBIETTIVI PRIORITARI**:

- Contribuire attivamente alla ridefinizione di un sistema integrato di azioni sociali che faccia salvi i principi della solidarietà, dell'universalismo e della sussidiarietà, anche per favorire la realizzazione di momenti di gestione ed autogestione della vita sociale, grazie al riconoscimento e alla valorizzazione della partecipazione attiva delle persone con disabilità;
- Con riferimento ai problemi e ai bisogni delle persone con disabilità, individuare le priorità e predisporre le strategie che consentano e stimolino l'elaborazione e la progettualità delle organizzazioni associative, favorendo la formazione degli operatori e la comunicazione interna ed esterna, esprimendo un costante e unitario impegno nelle iniziative e nella lotta contro qualsiasi forma di esclusione e discriminazione sociale ed economica nei confronti di tali soggetti;
- Sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale e di ogni forma imprenditoriale, non lucrativa atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità, per tutte le persone con disabilità, di servizi alla persona, di iniziative di promozione e protezione sociale, anche di attività culturali e sportive in linea con gli art. 55 della 117/2017 Riforma del Terzo Settore – co-programmazione e co-progettazione e art. 56 Convenzione con gli Enti Pubblici;
- Stimolare la maturazione di un modello culturale, ispirato ai valori e ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2011 con protocollo opzionale;
- Promuovere, infine, sul territorio seminari divulgativi sui contenuti e sulle modalità di attuazione delle Leggi: sul Dopo di noi n. 112/2016, nonché Legge Delega in materia di disabilità n.227/2021.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, successive mm.e ii., nonché del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, **Associazione "INSIEME SI PUO' FARE" O.D.V.** **"Forum delle Associazioni per il sostegno delle persone con disabilità (PcD)"**, che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Essa è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" e l'acronimo "ETS" o la locuzione **"Organizzazione di Volontariato"** nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di VALLO DELLA LUCANIA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Eventuali sedi amministrative dislocate sul

territorio nazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più **attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione persegue gli scopi di cui al comma 1 mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio nell'ambito delle attività elencate e disciplinate come dallo stesso art. 5 indicate nelle seguenti macroaree:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;*
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

E, ancora, nell'ambito di tali macroaree, l'Associazione intende perseguire i seguenti primari specifici obiettivi:

- a) rappresentare, coordinare e supportare a livello regionale, provinciale e locale le politiche, le proposte e le richieste degli enti associati e delle associazioni e persone ad essi afferenti nei seguenti campi:
 - della ricerca delle cause e della prevenzione delle disabilità e delle fragilità psichiche, fisiche, sensoriali, cognitive e comportamentali, psichiatriche, multifattoriali;
 - della diagnosi, cura, abilitazione, riabilitazione e reinserimento sociale e familiare;
 - dell'istruzione ed inclusione scolastica di ogni ordine e grado, pubblica e privata, della formazione professionale e dell'inclusione nel mondo del lavoro;

- dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali;
 - dei servizi domiciliari, dell'assistenza alla persona e del sostegno sociale alla persona e alle famiglie;
 - dell'inclusione sociale e della partecipazione alla vita della comunità;
 - della comunicazione;
 - della mobilità e dei trasporti pubblici e privati;
 - della cultura, del tempo libero, dello sport e del turismo sociale;
 - della disabilità cosiddetta grave e gravissima;
 - di tutti i temi e problematiche legati al c.d. "Dopo di Noi";
- b) proporsi come interlocutore ed organo consultivo per la formazione di nuovi provvedimenti regionali in materia di assistenza sociale, sanità, scuola, lavoro, abitare, trasporti etc. nonché in tutti gli altri settori che interessano il mondo della disabilità e delle fragilità, attraverso la partecipazione alle commissioni e agli organismi regionali, anche con funzioni di verifica e di controllo della qualità dei servizi;
- c) tutelare su mandato delle Associazioni gli interessi delle persone con disabilità, formulando proposte e richieste alle Amministrazioni competenti, rifiutando qualsiasi forma di assistenza passiva che ne possa ledere i diritti e la dignità;
- d) divulgare, presso il mondo della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro e del lavoro in tutte le sue espressioni, la conoscenza delle norme, agevolazioni, supporti, strategie e tecnologie atti a favorire le persone con disabilità nell'inserimento lavorativo;
- e) vigilare affinché nel campo dei trasporti, dell'edilizia pubblica e privata e nelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si provveda all'eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche, percettive e sensoriali nella massima misura possibile, in adesione ai principi della Progettazione Universale e in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di accessibilità;
- f) sostenere politiche assistenziali e previdenziali volte a garantire alle persone con disabilità grave, gravissima ed in stato vegetativo ed alle loro famiglie un livello di vita dignitoso;
- g) promuovere la cultura della prevenzione, dell'intervento precoce, della continuità, dell'autonomia possibile, dell'autodeterminazione, dell'auto-rappresentanza, dell'inclusione e della partecipazione ad ogni livello, della presa in carico integrata, precoce, globale e continuativa;
- g) promuovere l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione sia presso le istituzioni che presso le comunità ed i cittadini tutti sulle caratteristiche le necessità e le problematiche legate al mondo delle disabilità e delle fragilità;
- h) vigilare affinché sia perseguita la piena accessibilità e fruibilità nel campo dell'IT (*Information Technology*).

E, ancora, nell'ambito delle citate macroaree, l'Associazione intende perseguire i seguenti altri specifici obiettivi:

promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali, turistiche e ricettive per i propri associati, nel rispetto delle vigenti normative di settore;

- favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci e delle loro famiglie, in special modo quelle innovative e di alto contenuto culturale e sociale.
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci e fra i terzi;
- promuovere incontro di solidarietà tra giovani;
- promuovere, proporre e gestire un centro ricreativo per anziani;
- promuovere eventi di incontro con associazioni di persone con disabilità;
- organizzare corsi di aggiornamento;
- promuovere iniziative di ricerca e divulgazione, anche mediante convegni, manifestazioni e concorsi;
- realizzare iniziative editoriali, di studio e di approfondimento;
- svolgere attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire la loro crescita culturale;
- valorizzare lo sviluppo dell'aggregazione;
- promuovere attività teatrali, musicali e artistiche in generale;
- promuovere e gestire gruppi di acquisto solidale di cui alla legge 244/2007;
- promuovere in conformità alle esigenze dei soci, ogni altra attività culturale e ricreativa.
- elaborare, proporre, gestire progetti di economia sociale;
- promuovere alleanze strategiche pubblico-privato finalizzate allo sviluppo integrale della persona, delle aziende, dei territori, attraverso nuovi modelli di collaborazione e partenariato sostenibili;
- avviare percorsi di promozione della cultura dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile per l'economia, di co-sviluppo dei territori, di supporto all'occupazione e all'imprenditorialità in ottica partecipativa;
- promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza, gioventù), per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
- aderire, promuovere, organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.
- aderire, promuovere, organizzare raccolta fondi per le attività o per la realizzazione di progetti di interesse generale;
- promuovere, indirizzare e coordinare attività di volontariato, di formazione dei giovani, di educazione degli adulti, di socializzazione e di solidarietà, e svolgere attività a favore delle persone, a partire da quelle in condizioni di maggior disagio.
- promuovere iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione in partnership con altre associazioni o organizzazioni di volontariato;

- **promuovere** iniziative atte a favorire la piena partecipazione delle persone anziane **alla vita sociale**, politica, economica, lavorativa e familiare, salvaguardando la **pienezza dei loro diritti** e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione **sociale**;
- **promuovere** tra i giovani e gli anziani la conoscenza dei propri diritti e dei mezzi per **rivendicarli e difenderli**;
- **valorizzare** e **promuovere** il grande patrimonio di esperienza, cultura e capacità degli **anziani**;
- **promuovere** la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, sportive, ricreative, turistiche e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età;
- **offrire** assistenza e consulenza ad altre Associazioni sulla progettazione e sulla **realizzazione di specifiche attività**;
- **fornire** consulenze e realizzare iniziative in conformità e nei limiti di legge in campo **giuridico, tecnico, fiscale, amministrativo e contabile**;
- **organizzare** seminari, incontri e convegni;

3. Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 - Attività diverse.

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Tra queste attività:

- **Svolgere** attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'Associazione;
- **Promuovere, realizzare e svolgere** attività diverse in via strumentale e secondaria e **non prevalente**;
- **Promuovere, organizzare e gestire** raccolta fondi speciali senza l'impiego di mezzi **organizzati professionalmente** per fini di concorrenzialità di mercato: vendita di beni **acquisiti da terzi a titolo gratuito, a fine di sovvenzione**; cessioni di beni prodotti dagli **assistiti e dai volontari, a patto che la vendita o la donazione sia curata direttamente dall'organizzazione**;
- **somministrazione di alimenti e bevande** in occasione di raduni, manifestazioni, **celebrazioni e simili a carattere occasionale**;

- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
 - promuovere creazione di imprese sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017.
2. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
 3. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
 4. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.
 5. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
 6. L'associazione potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o intrattenere rapporti e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, che abbiano gli stessi scopi sociali e/o che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, ivi comprese associazioni e organizzazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni utili per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- 1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.**
- 2. Gli associati sono le persone fisiche nonché altre Associazioni ovvero Enti del Terzo Settore nei limiti ed ai sensi del 2° comma art. 32 del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito nella prima seduta utile.**
- 3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.**
- 4. L'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, in caso di rigetto, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.**
- 5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:**
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

- 1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.**
- 2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:**
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
- 3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:**
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 9 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione – direttivo collegiale;
 - Presidente;
 - Vice Presidente;
 - Organo di controllo - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017;
 - Organo di Revisione - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017;
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 10 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, whatsapp, e-mail o affissione presso la sede dell'associazione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento (Art. 24 c. 2 D.Lgs. 117/2017).
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o WhatsApp, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;

- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

§§§§§§§§§§§§§§§§



All'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania (SA) viene richiesta contestuale registrazione del presente atto e dei suoi allegati in esenzione di Imposta di Registro ed Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017 in seguito a quanto previsto nell'art. 26 del successivo D. Lgs. 105/2018.

Vallo della Lucania, 25 Agosto 2024

Il Segretario

Il Presidente